

## **Disciplinare per l'accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna**

### **1. FINALITÀ**

In coerenza con gli obiettivi della Legge Regionale n.7/2002, la Regione Emilia-Romagna ha dato luogo alla creazione di una rete regionale di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, denominata Rete Alta Tecnologia, che rappresenta il perno dell'ecosistema regionale dell'innovazione.

Il percorso di sviluppo della Rete, iniziato nel 2004 con il Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT), ha visto importanti investimenti della Regione, anche attraverso i programmi operativi FESR 2007-2013, 2014-2020 e 2021-27, volti a creare una infrastruttura permanente di soggetti in grado di supportare in maniera qualificata e professionale il sistema produttivo nelle attività di ricerca di interesse industriale e di rispondere alle esigenze di innovazione e sviluppo tecnologico delle imprese.

Per garantire agli operatori economici e produttivi del territorio l'accesso a servizi altamente specialistici in grado di sostenere l'innovazione ed il trasferimento tecnologico la Regione ha istituito con la DGR n. 1213 del 2007 un sistema regionale di accreditamento istituzionale di Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e di Centri per l'innovazione, successivamente modificato con le DGR n. 762 del 2014 e 1467 del 2018, stabilendo che l'accreditamento regionale è condizione necessaria per l'appartenenza alla Rete Alta Tecnologia. L'accreditamento pertanto non è fine a sé stesso, esso rappresenta uno strumento della politica regionale per dare la possibilità, a coloro che necessitino di supporti tecnico/scientifici per competere in ambito nazionale e internazionale, di trovare disponibile nel territorio un'offerta selezionata di competenze e strumentazioni scientifiche. Tramite l'accreditamento istituzionale la Regione intende favorire l'investimento delle imprese in innovazione di prodotti e processi, offrendo garanzia di percorsi di accesso verso una offerta qualificata di servizi. Qualificati in quanto erogati da strutture dotate di adeguate competenze tecniche e scientifiche, di modalità organizzative, professionalità, risorse strumentali, in grado di supportare in maniera efficace i processi di ricerca e innovazione del sistema produttivo.

La Regione intende consolidare e rafforzare i rapporti delle imprese con la parte del mondo della ricerca più in sintonia con la sensibilità produttiva. La volontà è quella di far emergere le migliori strutture di ricerca della Regione, in termini di skill relazionali con il sistema produttivo del territorio, e la misura del gradimento delle imprese rappresenta un indubbio criterio meritocratico. L'accreditamento ha appunto lo scopo di orientare la domanda del sistema produttivo regionale verso le strutture di ricerca del territorio più qualificate, in grado di ricevere e soddisfare fabbisogni di innovazione e di ricerca, utilizzo di laboratori, attrezzature e personale qualificato. Strutture in grado di fornire consulenza ed assistenza qualificata per interventi di informazione specialistica, trasferimento di conoscenze per i processi di innovazione. Strutture capaci di analisi delle potenzialità e necessità tecnologiche delle imprese ed in grado di accompagnarle nella elaborazione e gestione di progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale.

Proprio per meglio rispondere alle finalità di cui sopra l'accreditamento, quale condizione necessaria per l'appartenenza alla Rete Alta Tecnologia, si basa su tre aspetti:

- il riconoscimento del possesso da parte del soggetto richiedente di requisiti, in termini di risorse strumentali, tecniche/tecnologiche, competenze tecniche/scientifiche ed organizzative;
- l'evidenza oggettivabile dei risultati, e ove possibile il trend, conseguiti dalla struttura in termini di indicatori di attività svolta quale servizio al territorio per ricerca applicata, per innovazione di prodotto/processo, trasferimento tecnologico;
- l'impegno ad essere parte dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, dando evidenza della attiva partecipazione alla vita della Rete Alta Tecnologia e della Rete dei Tecnopoli ed alle iniziative promosse da ART-ER S. Cons. p.a., nonché ad essere membri associati e protagonisti attivi delle organizzazioni Clust-ER promosse dalla Regione in attuazione della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, per supportare il rafforzamento competitivo dei sistemi produttivi basilari dell'economia regionale.

## **2. OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO**

Possono richiedere l'accreditamento soggetti con sede operativa stabile in Emilia-Romagna, che erogano servizi e realizzano progetti per supportare imprese e territori nello sviluppo di attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione. Il mercato di riferimento di tali soggetti è rappresentato prioritariamente da operatori attivi in Emilia-Romagna, ma rappresenta comunque nota qualificante l'attività di ricerca da essi svolta in cooperazione con altri centri di ricerca o imprese italiane ed internazionali.

L'ecosistema regionale di ricerca e innovazione comprende un'ampia varietà di soggetti che ricadono potenzialmente nel perimetro di applicazione dell'accreditamento e, pertanto, si ritiene utile definire le caratteristiche dei soggetti che possono accedere alla Rete Alta Tecnologia prendendo in considerazione i seguenti parametri:

- la natura del soggetto che eroga il servizio: pubblica, pubblica di interesse privato, privato, aggregazione pubblico/privata;
- la tipologia prevalente di clienti a cui viene dedicato supporto tecnico/scientifico per lo svolgimento di attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- la tipologia prevalente di attività che viene offerta ed erogata a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

La combinazione dei suddetti parametri permette di individuare quattro tipologie di strutture oggetto dell'accreditamento, ognuna delle quali include operatori della ricerca e del trasferimento tecnologico sufficientemente omogenei:

- (A) LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO DEI RISULTATI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**
- (B) LABORATORI INDUSTRIALI DI RICERCA E SVILUPPO**
- (C) CENTRI DI RICERCA CON RICADUTE DI INTERESSE INDUSTRIALE**
- (D) CENTRI PER L'INNOVAZIONE**

Per ogni tipologia sono stabiliti specifici requisiti che devono essere rispettati per ottenere l'accreditamento.

Tutti i soggetti accreditati, indipendentemente dalla tipologia cui appartengono, saranno membri della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna. Tuttavia, la Regione ed ART-ER potranno promuovere iniziative specifiche rivolte solo ad alcune delle tipologie di soggetti accreditati, in funzione degli obiettivi perseguiti. Ad esempio, nei propri bandi rivolti al supporto di progetti di ricerca industriale, la Regione potrà di volta in volta stabilire quali tipologie di soggetti accreditati avranno accesso alle agevolazioni.

## **2.1 TIPOLOGIA (A) - Laboratori di ricerca industriale e trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici**

Natura giuridica del soggetto: pubblica o misto pubblico-privata. Possono avere anche natura privata, nella forma di soggetti a partecipazione pubblica o mista pubblico-privata, o essere comunque soggetti a controllo pubblico. Possono anche avere la natura di Fondazioni o altre organizzazioni no profit.

Tipologia di cliente: imprese e altri enti e organizzazioni interessate alla ricerca applicata.

Tipologia di attività: sviluppo di progetti di ricerca con ricadute dirette sulle imprese finalizzati all'applicazione industriale, consulenza tecnico scientifica di alto profilo, ed utilizzo di strumentazione scientifica per la esecuzione di sperimentazioni e prove a sostegno dei progetti di ricerca, promozione e diffusione dei risultati della ricerca.

Sono Laboratori dedicati alla realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale<sup>1</sup>, allo sviluppo di risultati di ricerca, alla diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca. Di norma sono promossi da università ed enti pubblici di ricerca, oppure si configurano come partenariati pubblico privati.

La loro attività prevalente, che deve essere svolta in maniera strutturata e non occasionale, consiste nel:

- realizzare progetti di ricerca commissionata o collaborativa, oggetto di specifici accordi contrattuali con imprese, con altri operatori della ricerca, con enti territoriali, al fine di sfruttare i risultati della ricerca scientifica, per la messa a punto di innovazioni precompetitive;
- svolgere attività di ricerca applicata per la progettazione e lo sviluppo sperimentale di nuovi prototipi o dimostratori, anche attraverso la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento pubblici;
- sviluppare e valorizzare commercialmente i risultati delle attività di ricerca svolte, brevettandoli e curandone lo sfruttamento con iniziative autonome o, meglio, in collaborazione con le imprese. Ricade in questa dimensione la promozione e la generazione di nuove imprese di spin off di produzione o di ricerca;
- svolgere attività formativa per orientare il personale tecnico delle imprese clienti e/o dei partner al project management, allo sviluppo di processi e tecnologie innovative. Attività che generalmente accompagna il trasferimento di conoscenze tecniche e scientifiche.

Qualora il Laboratorio non coincida con un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma, ad esempio nel caso di laboratori appartenenti ad università/enti di ricerca, è necessario che esso sia configurato come unità operativa dotata di autonomia funzionale e organizzativa, e che costituisca un centro di ricavo e di

---

<sup>1</sup> Per le definizioni di "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale", cfr. Articolo 1(2)(r) del Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014

**"ricerca industriale"**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).

La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

**"sviluppo sperimentale"**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

spesa autonomo rispetto all'ente di appartenenza. Istituti, dipartimenti, centri che costituiscono unità organizzative degli enti di ricerca, qualora non espressamente costituiti e dedicati alle attività sopra indicate, non rientrano tra i soggetti accreditabili in questa tipologia (A). Singoli dipartimenti universitari non sono in nessun caso accreditabili.

Nel caso di laboratori organizzati in rete fra più soggetti, ad esempio fra un centro universitario ed una società consorziale o una fondazione, potrà essere concesso un accreditamento unitario al laboratorio, a condizione che vi sia un sistema di governance integrato e chiaramente identificabile in termini di organizzazione e responsabilità, e che l'operatività fra i diversi soggetti che compongono il laboratorio sia disciplinata da specifici accordi.

In ogni caso, ai potenziali clienti dell'attività di ricerca, deve essere chiaro a chi indirizzare le richieste di supporto, e ad essi devono essere fornite tutte le informazioni per comprendere quale sarà lo sviluppo del progetto ed il ruolo delle parti coinvolte, come verranno presentati i risultati dell'attività svolta, oltre naturalmente i costi che l'impresa dovrà sostenere.

## **2.2 TIPOLOGIA (B) - Laboratori industriali di ricerca e sviluppo**

Natura giuridica del soggetto: prevalentemente privato con attività prevalente la erogazione di servizi conto terzi, come studi, prove e sperimentazioni.

Tipologia di clienti: in prevalenza imprese di produzione di beni e servizi.

Tipologia di attività: ricerca applicata e consulenza tecnico scientifica anche attraverso le apparecchiature e le strumentazioni scientifiche a disposizione, idonee per la esecuzione di prove e test a sostegno dei progetti di ricerca per il miglioramento dei processi produttivi e per il miglioramento delle caratteristiche di componenti e prodotti realizzati dai propri clienti. Attività destinata a completare, sviluppare o perfezionare, materiali, processi di produzione, componenti e prodotti.

Impegno formativo: propensione alla formazione del personale tecnico dei clienti per trasferire competenze che derivano dai risultati delle ricerche e capacità operative che derivano dall'esperienza pratica. L'obiettivo è il trasferimento di conoscenze per migliorare le capacità autonome delle imprese di avviare e gestire innovazioni di processo – prodotto.

Le strutture che rientrano in questa tipologia sono imprese private dedicate alla realizzazione di attività di ricerca applicata a specifici ambiti e che curano lo sviluppo di innovazioni. Spesso dotate di attrezzature tecnico/scientifiche e competenze specialistiche, offrono interventi di consulenza, monitoraggio tramite prove e misure, piani di ricerca con obiettivi di risultato. Rientrano in questa tipologia (B) anche spin off universitari o degli enti di ricerca, e Fab Lab, a condizione che rispettino le caratteristiche sopra descritte.

Il laboratorio può essere, altresì, un'unità appositamente organizzata all'interno di una impresa di produzione. In quest'ultimo caso è necessario che tale unità abbia autonomia funzionale e organizzativa, e che costituisca un centro di ricavi e spese autonomo, e soprattutto che l'attività di R&S per clienti esterni sia preponderante rispetto a quella svolta per l'impresa di appartenenza o altre imprese dello stesso gruppo. In questo caso si tratta dell'evoluzione di laboratori di prova e sperimentazione che alcune imprese realizzano al proprio interno per sostenere, in certi periodi del loro sviluppo, l'innovazione dei propri prodotti ovvero la messa a punto dei loro processi interni. Le imprese possono giungere alla decisione di rendere fruibili le attrezzature e le competenze anche ad altri operatori economici e produttivi, in questo caso la prima ricaduta interessa la filiera di fornitori. Proprio per il potenziale conflitto di interessi, il Laboratorio deve porre molta attenzione nella selezione dei clienti esterni e dare evidenza che il fatturato generato dall'attività rivolta ad altri che non sia la stessa azienda di appartenenza ovvero i suoi fornitori, sia prevalente.

Si sottolinea che le attività prevalenti dei laboratori di questa tipologia devono riguardare la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale<sup>2</sup>. Laboratori che offrono prevalentemente servizi di test, analisi e prove

---

<sup>2</sup> Vedi nota 1

su commessa, senza che tali servizi rientrino in progetti più articolati riconducibili alle attività di R&S di cui sopra, non possono essere oggetto di accreditamento. Allo stesso modo non possono essere oggetto di accreditamento imprese che si configurano come meri studi di progettazione.

Anche i laboratori che svolgono studi e sperimentazioni per personalizzare il loro abituale prodotto alle esigenze del singolo cliente non possono essere oggetto di accreditamento. Di fatto questa attività rientra nell'ambito del processo produttivo ed è svolta quale componente integrante il prodotto/servizio caratteristico, oggetto della società.

### **2.3 TIPOLOGIA (C) - Centri di ricerca con ricadute di interesse industriale**

Natura giuridica del soggetto: strutture pubbliche, ovvero di interesse pubblico.

Tipologia di cliente: laboratori per attività di ricerca e trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici di interesse industriale, laboratori di ricerca applicata, grandi imprese ed organizzazioni interessate alla ricerca precompetitiva.

Tipologia di attività: impostazione e sviluppo di progetti di ricerca per lo studio di fenomeni tecnico scientifici con potenziali ricadute per nuove applicazioni industriali. Attività che generalmente richiedono l'utilizzo di strumentazione scientifica di grande rilevanza e professionalità non facilmente reperibili.

Sono strutture di carattere scientifico e tecnologico, di norma di natura pubblica o comunque appartenenti ad organizzazioni no profit, che svolgono attività di ricerca finalizzata all'ampliamento della conoscenza. Esse si dotano di propri uffici interni per studiare applicazioni ed utilizzazioni industriali della conoscenza che deriva dalle loro attività di ricerca. Generalmente le loro attività non sono direttamente riconducibili a commesse con imprese, ma i risultati delle loro attività di ricerca possono generare progetti di potenziale interesse industriale. Tali centri hanno elevato livello di riconoscimento scientifico nazionale ed internazionale ed alta specializzazione tecnologica interdisciplinare, quali ad esempio gli Enti nazionali di Ricerca, Enti ed Agenzie a carattere scientifico e tecnico. Spesso sono gestori di importanti infrastrutture di ricerca e dotati di attrezzature scientifiche e tecnologiche di rilevanza nazionale e partner di importanti progetti di ricerca.

Queste strutture, per loro natura, non sono organizzate per erogare servizi alle imprese ma per gestire progetti di ricerca nei settori e nelle tecnologie identificate nell'ambito delle linee di programmazione pubblica di ricerca e sviluppo tecnologico oltre che di alta formazione, che potranno creare opportunità di trasferimento alle imprese, di informazioni, conoscenze e risultati per applicazioni industriali, collaborando con i laboratori di ricerca di cui ai punti precedenti, o con i centri per l'innovazione.

### **2.4 TIPOLOGIA (D) - Centri per l'innovazione**

Natura del soggetto: privato, pubblico, misto pubblico-privato.

Tipologia di clienti: più che ad imprese singole i centri per l'innovazione orientano le loro attività verso settori produttivi, filiere, cluster di imprese, associazioni imprenditoriali, organizzazioni territoriali.

Tipologia di attività: divulgazione e promozione di conoscenze tecnico-scientifiche sviluppate dai centri di ricerca e da imprese. L'obiettivo è quello di aiutare gli operatori economici ed imprenditoriali a meglio delineare il legame tra scienza, tecnologia, creatività, economia e società, per favorire l'opportunità di innovazioni e di mantenimento della competitività.

Sono strutture promosse da imprese, associazioni imprenditoriali, università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati, enti e istituzioni locali, per svolgere attività di promozione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche alle imprese e più in generale al sistema produttivo. I centri per l'innovazione non devono necessariamente essere dotati di strumentazione tecnico-scientifica, devono comunque possedere competenze adeguate a svolgere le attività di analisi tecnologica e soprattutto disporre

di una rete di accordi e collaborazioni con gli operatori della ricerca e dell'innovazione, ai diversi livelli di competenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività dei centri per l'innovazione possono riguardare:

- organizzazione di attività di informazione, divulgazione e dimostrazione tecnologica;
- l'identificazione di nuove tecnologie e la loro applicazione industriale nel territorio in cui sono insediati;
- check up e assessment tecnologico delle imprese;
- assistenza tecnica alle imprese per lo sviluppo di progetti e attività di ricerca e innovazione tecnologica;
- individuazione e collegamento con partner tecnologici e costruzione di reti per la ricerca e l'innovazione;
- fornitura di servizi tecnici per l'innovazione tecnologica;
- supporto alla predisposizione e gestione di progetti di ricerca e di innovazione.

In modo complementare a questa attività è auspicabile che il centro gestisca strutture dedicate attivamente all'innovazione, a partire dai tecnopoli.

Qualora il centro per l'innovazione non coincida con un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma, è necessario che esso sia configurato come unità operativa dotata di autonomia funzionale e organizzativa, e che costituisca un centro di ricavo e spesa autonomo rispetto all'ente di appartenenza.

Uno stesso soggetto giuridico può richiedere l'accreditamento sia come Laboratorio (all'interno di una delle tipologie A o B) che come Centro per l'Innovazione, solo se dotato di due divisioni/unità funzionalmente distinte dedicate rispettivamente alle due diverse attività.

### **3. REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO**

I requisiti per l'accreditamento sono declinati per tipologia di soggetti interessati, identificati al **Paragrafo 2** e sono definiti in **Allegato 1 “Requisiti per l'Accreditamento Istituzionale”**, parte integrante del presente Disciplinare.

#### **3.1 ORGANISMI DI RICERCA E DI DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE**

Oltre ai requisiti previsti all'**Allegato 1**, i soggetti accreditati o che intendono accreditarsi potranno dichiarare la presenza o meno dei requisiti giuridici e finanziari propri degli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze<sup>3</sup>, e degli ulteriori requisiti atti a configurare la natura di eventuali contributi regionali secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea<sup>4</sup>. La valutazione positiva in ordine alla presenza di tali requisiti non è necessaria ai fini dell'accreditamento, ma potrà essere considerata dalla Regione Emilia-Romagna in relazione all'eventuale erogazione di contributi e agevolazione ai soggetti accreditati.

A tal fine il soggetto dovrà presentare finalità statutarie e caratteristiche coerenti con la definizione di organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze. In particolare:

---

<sup>3</sup> Per la definizione di “organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze”, cfr. paragrafi 1.3(16)(ff) e 2.1.1 della Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2022/C 414/01 (GU, C 414, 28.10.2022, pag. 1):

“organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze” o “organismo di ricerca”: entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati.

<sup>4</sup> Vedi nota 3

1. soggetti rientranti nella definizione di organismo di ricerca che, indipendentemente dal loro status giuridico, svolgono esclusivamente attività non economica;
2. soggetti rientranti nella definizione di organismo di ricerca che, indipendentemente dal loro status giuridico, svolgono anche attività economica.

Nel caso di cui al punto 2, se l'attività economica supera il 20% delle proprie entrate, tali soggetti devono presentare una contabilità separata dalla quale si evinca che i centri di costo, sui quali sono attribuite le spese come organismo di ricerca con contributi pubblici, non siano utilizzati per l'attività a mercato. A tal fine, detti soggetti, dovranno presentare un'attestazione redatta da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali, dalla quale si deve evincere quanto sopra e che l'ente svolge in maniera indipendente attività di ricerca. Si considera organismo che svolge in maniera indipendente attività di ricerca, il soggetto per il quale l'incidenza media del fatturato per ricerche su commessa sul totale del valore della produzione degli ultimi 5 esercizi finanziari (o se inferiori quelli sussistenti alla data dell'attestazione) è stata inferiore al 50%.

La Regione Emilia-Romagna adotterà apposite Linee Guida contenenti le specifiche descrittive dell'eventuale sistema contabile separato e dei contenuti complessivi della suddetta attestazione.

#### **4. RUOLI E RESPONSABILITÀ**

Soggetto responsabile dell'Accreditamento è la **Regione Emilia-Romagna** che si avvale del supporto di **ART-ER** per la gestione del processo di accreditamento e la verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte delle Strutture interessate.

Con Determina del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese viene nominato un **Comitato di Accreditamento (CA)**, presieduto dal dirigente regionale competente, e composto da un membro di ART-ER ed un esperto indipendente. Il Comitato di Accreditamento stabilisce l'ammissibilità delle domande di accreditamento ed assume le decisioni in merito alla concessione, al mantenimento, al diniego e/o la revoca dello stesso. Il Comitato delibera validamente solo in presenza di tutti e 3 i suoi membri, ed assume le proprie delibere a maggioranza. Le decisioni del Comitato di Accreditamento sono recepite e rese attuative con atto regionale con il quale viene aggiornato l'elenco delle Strutture accreditate.

La domanda di accreditamento è presentata dalla **Struttura richiedente** esclusivamente mediante compilazione su apposito portale web del modello “Domanda di Accreditamento” nella revisione vigente all'atto della presentazione della stessa corredata dai diversi allegati tecnici richiesti.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, la Regione Emilia-Romagna con proprio atto approva la procedura di presentazione della domanda di accreditamento e di compilazione della modulistica e relativi allegati tecnici richiesti per la verifica del possesso dei requisiti per la concessione ed il mantenimento dell'accreditamento. Con lo stesso atto inoltre è stabilita la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione o mantenimento dell'accreditamento.

ART-ER coordina ed organizza le attività di istruttoria documentale e di verifiche in campo, avvalendosi di esperti qualificati e indipendenti.

La Regione Emilia-Romagna svolge la funzione di segreteria tecnica del Comitato di Accreditamento, cura l'invio delle convocazioni, verbalizza le sedute, gestisce le comunicazioni ufficiali con le Strutture interessate al processo di accreditamento.

L'elenco aggiornato delle Strutture accreditate viene reso pubblico attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna e quello della Rete Alta Tecnologia curato da ART-ER.

#### **5. FASI DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO**

##### **5.1 DEFINIZIONI**

**ACREDITAMENTO:** Procedimento con cui un Organismo riconosciuto atesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche

*ISTRUTTORIA:* Processo sistematico ed indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri di riferimento (requisiti per l'accreditamento) sono stati soddisfatti

*CONFORMITÀ:* Rispondenza di un prodotto, processo o servizio ai requisiti specificati

*NON CONFORMITÀ:* Il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente (implicito o contrattuale) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, influenza in modo non significativo sulla conformità delle prestazioni offerte. L'assenza parziale di un elemento del sistema in riferimento ai requisiti essenziali per l'Accreditamento (mancanza di documentazione e/o applicazione)

*RACCOMANDAZIONE E/O OSSERVAZIONE:* quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione per l'Accreditamento

## 5.2 PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ'

Il soggetto che intende richiedere l'accreditamento istituzionale di cui al presente disciplinare, deve presentare domanda di accreditamento secondo le modalità informatizzate rese pubbliche attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna (<https://imprese.regione.emilia-romagna.it/ricerca-e-innovazione/temi/accreditamento-rete-alta-tecnologia>) e mediante l'applicativo on line disponibile sul sito della RETE ALTA TECNOLOGIA, <https://www.retealtatecnologia.it/accreditamento>.

La domanda può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell'anno. L'eventuale sospensione temporanea della possibilità di presentare istanze può essere disposta con atto del dirigente regionale competente. La sospensione definitiva può essere stabilita solo con delibera della Giunta regionale.

Dal momento della presentazione della domanda, la Struttura richiedente si impegna a fornire ad ART-ER tutto il supporto necessario, compresa la messa a disposizione della documentazione richiesta per l'attività istruttoria per la concessione dell'accreditamento.

La Struttura richiedente, attraverso la presentazione della domanda e la compilazione degli allegati tecnici richiesti deve:

- indicare in quale tipologia, tra le quattro definite nel Paragrafo 2, essa ricade
- dare evidenza delle attività che almeno nell'ultimo esercizio ha condotto per le imprese dell'Emilia-Romagna
- effettuare un'autovalutazione rispetto ai requisiti previsti dal presente Disciplinare (**Allegato 1**)
- produrre le evidenze richieste che attestano la conformità ai requisiti previsti dal presente Disciplinare (**Allegato 1**)
- produrre un piano di adeguamento rispetto ad eventuali non conformità rilevate in fase di autovalutazione indicando responsabilità, modalità, tempi e risorse per la risoluzione delle stesse. Tali non conformità dovranno comunque essere risolte al massimo entro 6 mesi.

Il sistema informatico rileverà la completezza della domanda che, solo in tal caso, risulterà formalmente presentata. La Struttura interessata riceverà conferma dell'avvenuta presentazione della domanda.

Successivamente, la domanda sarà sottoposta a verifica della completezza e congruenza delle informazioni fornite e della documentazione prodotta, condotta da parte di ART-ER ai fini di verificare l'ammissibilità della domanda. In questa fase ART-ER può richiedere una revisione della documentazione, nonché eventuali integrazioni e/o specificazioni che la Struttura è tenuta a trasmettere nei modi e nei tempi indicati da ART-ER, prima dell'avvio della fase istruttoria da parte del Comitato di Accreditamento. Tale fase dovrà comunque essere completata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di mancata produzione da parte della Struttura delle integrazioni e/o specificazioni richieste nei modi e nei tempi indicati da ART-ER, la domanda di accreditamento si intende revocata. Il soggetto potrà ripresentare domanda trascorsi 12 mesi dalla prima richiesta.

Le domande ammissibili sono sottoposte ad istruttoria di valutazione per l'eleggibilità della domanda e per la concessione dell'accreditamento, da parte del Comitato di Accreditamento.

### **5.3 ISTRUTTORIA PER L'ELEGGINITÀ DELLA DOMANDA E LA CONCESSIONE DELL'ACREDITAMENTO**

L'istruttoria per l'eleggibilità della domanda di accreditamento è svolta su base documentale da parte del Comitato di Accreditamento. Il Comitato di Accreditamento può richiedere una revisione della documentazione, nonché eventuali integrazioni e/o specificazioni che la Struttura è tenuta a trasmettere nei modi e nei tempi indicati da ART-ER per poter procedere con la conclusione dell'istruttoria.

Le domande considerate non eleggibili vengono respinte con atto motivato a cura della Regione. La Struttura può presentare una nuova domanda di accreditamento, trascorsi 12 mesi dalla comunicazione di tale atto.

Le domande considerate eleggibili saranno sottoposte ad attività di valutazione in campo condotta secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per audit di sistemi di gestione" per valutare il livello di implementazione dei requisiti per l'Accreditamento Istituzionale in ottica di efficienza organizzativa ed efficacia delle prestazioni a supporto dei processi di ricerca e innovazione del sistema produttivo.

Le Strutture interessate, sono tenute a fornire tutto il supporto necessario per l'attività di valutazione in campo. In caso di indisponibilità della Struttura allo svolgimento dell'attività di valutazione in campo nei modi e nei tempi indicati da ART-ER, la domanda di accreditamento si intende respinta.

L'esito dell'istruttoria per la concessione dell'accreditamento potrà essere espresso in uno dei seguenti modi:

- Rilascio di accreditamento definitivo. Si dispone il rilascio dell'accreditamento definitivo, in assenza di non conformità rispetto ai requisiti.
- Rilascio di accreditamento provvisorio. Si dispone il rilascio dell'accreditamento provvisorio, in presenza di non conformità rispetto ai requisiti. L'Accreditamento è condizionato dalla formulazione di un piano di adeguamento da parte della Struttura, rispetto alle non conformità riscontrate, da mettere in atto entro un periodo di tempo definito, comunque non superiore a 6 mesi, trascorso il quale la Struttura sarà sottoposta a nuova istruttoria da parte del Comitato di Accreditamento il cui esito potrà prevedere il rilascio di accreditamento definitivo o il diniego motivato.
- Diniego di accreditamento motivato. La Struttura non viene proposta per il rilascio dell'accreditamento per la generalizzata inadeguatezza della stessa rispetto ai requisiti.

ART-ER trasmette alla Regione l'esito dell'istruttoria condotta dal Comitato di Accreditamento, che rende esecutiva la concessione o il diniego con proprio atto. In caso di concessione dell'accreditamento la Struttura viene inserita nell'albo delle Strutture accreditate.

Nell'ipotesi di diniego o di concessione dell'Accreditamento provvisorio, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, la Struttura richiedente può presentare richiesta motivata di riesame al Comitato di Accreditamento, che ne compie l'esame nella prima riunione utile.

La mancata concessione dell'Accreditamento Istituzionale può verificarsi anche nei seguenti casi:

- mancanza totale o parziale di uno o più requisiti definiti dalla Regione in funzione della gravità delle non conformità;
- mancato invio, nei tempi indicati, delle necessarie integrazioni o specificazioni richieste in sede di istruttoria da parte del Comitato di Accreditamento;
- mancato adeguamento nei tempi stabiliti alle prescrizioni emanate dal Comitato di Accreditamento.

In caso di diniego di accreditamento, la Struttura può presentare una nuova domanda di accreditamento trascorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'atto di diniego.

#### 5.4 MANTENIMENTO E/O REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

A partire dal primo maggio di ogni anno ed entro il 30 ottobre, il Comitato di Accreditamento, avvalendosi del supporto di ART-ER, verifica il possesso da parte delle Strutture accreditate dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, descritti in **Allegato 1** al presente Disciplinare.

Le Strutture interessate al mantenimento dell'accreditamento sono tenute a fornire entro il 30 aprile di ogni anno l'aggiornamento di dati e informazioni ad evidenza della conformità ai requisiti per il mantenimento dell'accreditamento di cui all'**Allegato 1** del presente Disciplinare secondo le modalità rese pubbliche attraverso il sito della Rete Alta Tecnologia e quello della Regione Emilia-Romagna.

I soggetti interessati a qualificarsi come organismi della ricerca e di diffusione delle conoscenze ai sensi del paragrafo 3.1 del presente disciplinare, potranno integrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti a ciò necessari, se non già disponibile al momento della scadenza prevista per il mantenimento, entro il 31 luglio di ogni anno e comunque non oltre 15 gg dall'approvazione del loro bilancio.

Visto lo scopo primario dell'accreditamento di promuovere l'uso delle strutture accreditate da parte del sistema economico/produttivo della regione, particolare attenzione è posta alla raccolta di informazioni che diano la possibilità di misurare l'efficacia dell'accreditamento.

In particolare, in fase di mantenimento dell'accreditamento, la Struttura deve:

- confermare e/o aggiornare tutte le informazioni richieste ai membri della Rete;
- aggiornare le attività, i contratti, i progetti realizzati nell'anno precedente a favore delle imprese;
- aggiornare l'autovalutazione rispetto ai requisiti previsti dal presente Disciplinare (**Allegato 1**);
- produrre le evidenze richieste che attestano la conformità ai requisiti previsti dal presente Disciplinare (**Allegato 1**);
- produrre un piano di adeguamento (entro un periodo, comunque non superiore a un anno) rispetto ad eventuali non conformità rilevate in fase di autovalutazione indicando responsabilità, modalità, tempi e risorse per la risoluzione delle stesse;
- verificare accuratamente prima di sottoporre la pratica di mantenimento che le informazioni e i documenti in essa contenuti siano completi e pertinenti.

Il sistema informatico rileverà la completezza delle informazioni per il mantenimento dell'accreditamento che verranno sottoposte ad istruttoria da parte del Comitato di Accreditamento.

L'istruttoria per il mantenimento dell'accreditamento è svolta su base documentale. Nel caso in cui, in fase di istruttoria vengano evidenziati più di 3 errori di compilazione, il Comitato potrebbe considerare la revoca dell'accreditamento.

Il 10% delle pratiche di mantenimento selezionate secondo criteri di campionamento casuale sarà sottoposto anche ad attività di valutazione in campo condotta secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per audit di sistemi di gestione". Attività di valutazione in campo potranno essere svolte anche su richiesta del Comitato di Accreditamento, qualora le informazioni e i dati prodotti dalla Struttura non siano ritenuti sufficienti per procedere con la conferma di mantenimento dell'accreditamento.

Le Strutture selezionate, sono tenute a fornire tutto il supporto necessario per l'attività di valutazione in campo. In caso di indisponibilità della Struttura allo svolgimento dell'attività di valutazione in campo, nei modi e nei tempi indicati da ART-ER, l'accreditamento si intende revocato.

L'esito dell'istruttoria per il mantenimento dell'accreditamento potrà essere espresso in uno dei seguenti modi:

- **Conferma di mantenimento accreditamento.** Si dispone il mantenimento dell'accreditamento in assenza di non conformità rispetto ai requisiti. Il mantenimento dell'accreditamento può essere confermato anche in presenza di non conformità tali da non pregiudicare la capacità della Struttura di operare in modo efficace rispetto a esigenze e aspettative dei propri clienti. In questo caso viene

richiesto alla Struttura di formulare un piano di adeguamento da mettere in atto entro un periodo di tempo definito, comunque non superiore ad un anno, trascorso il quale la Struttura sarà sottoposta a nuova istruttoria da parte del Comitato di Accreditamento il cui esito potrà prevedere la conferma di mantenimento di accreditamento o la revoca motivata dello stesso. L'accreditamento può essere confermato anche in presenza di raccomandazioni: in questo caso la struttura è tenuta a tenerne conto. Il mancato recepimento delle raccomandazioni per 2 anni consecutivi può rappresentare motivo di revoca.

- Revoca di accreditamento motivata. Si dispone la revoca dell'accreditamento per la generalizzata inadeguatezza della stessa rispetto ai requisiti.

ART-ER trasmette alla Regione l'esito dell'istruttoria per il mantenimento condotta dal Comitato di Accreditamento.

La Regione rende esecutiva la revoca dell'accreditamento con atto del dirigente competente per materia. Il mantenimento si intende confermato salvo comunicazione di revoca. Annualmente il dirigente competente per materia provvede anche all'adozione di un atto ricognitivo dell'elenco delle Strutture sulle quali è stato espresso dal Comitato parere positivo in ordine alla conferma del mantenimento.

L'Accreditamento Istituzionale può essere revocato anche su richiesta del soggetto accreditato.

In caso di revoca dell'accreditamento la Struttura viene cancellata dall'albo delle Strutture accreditate ed avrà la possibilità di ripresentare domanda trascorsi 12 mesi dalla data della revoca.

## 5.5 IMPEGNI DELLA STRUTTURA

Dal momento della presentazione della domanda di accreditamento, la Struttura richiedente si impegna a fornire ad ART-TER tutto il supporto necessario, inclusa la messa a disposizione della documentazione a supporto della fase istruttoria condotta dal Comitato di Accreditamento.

In caso di istruttoria condotta in campo, ovvero attraverso attività di valutazione presso la sede della Struttura, quest'ultima dovrà inoltre consentire l'accesso a tutti i luoghi inerenti alle attività della Struttura da sottoporre a verifica, e alla documentazione pertinente, incluse registrazioni tecniche, amministrative e contabili, relative a contratti con utenti e stati di avanzamento dei programmi di attività.

Le Strutture facenti parte dell'albo delle Strutture accreditate sono tenute inoltre a informare il Comitato di Accreditamento in maniera formale e tempestiva, di ogni variazione societaria, strutturale, tecnologica e organizzativa apportata successivamente alla concessione dell'Accreditamento Istituzionale. La comunicazione può essere effettuata direttamente all'ufficio competente della Regione Emilia-Romagna o accedendo al portale per l'accreditamento del sito della Rete Alta Tecnologia.

Il Comitato di Accreditamento, sulla base delle variazioni intervenute valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito la concessione dell'Accreditamento Istituzionale, con l'eventuale ricorso ad una istruttoria documentale.

## 5.6 RECLAMI

I reclami presentati e relativi all'iter di accreditamento verranno inviati da ART-ER al Comitato di Accreditamento per opportune valutazioni di merito.

## 6. RISERVATEZZA SU ATTIVITÀ E DATI SENSIBILI

Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di Accreditamento Istituzionale sono tenuti a mantenere la massima riservatezza delle informazioni acquisite nel corso delle attività svolte secondo specifiche raccomandazioni fornite da ART-ER. ART-ER garantisce inoltre la conformità alla Normativa GDPR 2016/679 e ne verifica il rispetto da partner esterni eventualmente coinvolti.

Il sistema informativo messo a disposizione da ART-ER a supporto del procedimento di Accreditamento Istituzionale rispetterà le Linee Guida Regionali Regione Emilia-Romagna in ambito accessibilità e sicurezza e tutti i requisiti di cyber-security secondo gli standard internazionali ISO/IEC 27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti) e garantirà la gestione normata secondo Normativa GDPR 2016/679.

## **7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare entrano in vigore dalla data della deliberazione della Giunta regionale che lo approva, ad esclusione del paragrafo 3.1 relativo agli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

Si precisa che precedenti valutazioni effettuate al fine di applicare alla concessione di contributi regionali il regime proprio degli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, vengono superate dall'esito dell'istruttoria connessa al riconoscimento/mantenimento nella Rete dell'Alta tecnologia sulla base dei requisiti declinati nel paragrafo 3.1 e successive Linee Guida regionali.

In fase di prima attuazione, le Strutture interessate al mantenimento dell'accreditamento sono tenute a fornire l'aggiornamento di dati e informazioni ad evidenza della conformità ai requisiti per il mantenimento entro la data che verrà indicata nell'atto di approvazione della nuova procedura di presentazione della domanda di accreditamento e di compilazione della modulistica e relativi allegati tecnici richiesti per la verifica del possesso dei requisiti per la concessione ed il mantenimento dell'accreditamento.

## ALLEGATO 1

### Requisiti per l'Accreditamento Istituzionale

*I requisiti di seguito specificati si applicano ai soggetti interessati all'Accreditamento Istituzionale di cui alle tipologie previste al par. 2 del Disciplinare secondo quanto indicato nella colonna "Applicabilità" in corrispondenza a ciascuna evidenza che si richiede di produrre quale riscontro della conformità rispetto a ciascun requisito definito. Le evidenze contrassegnate con la X sono obbligatorie ai fini della valutazione dell'ammissibilità della domanda.*

Il soggetto deve adottare un Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale conforme ai requisiti di seguito specificati.

#### REQUISITO 0: SOGLIE MINIME DI ATTIVITA'

Il soggetto deve dimostrare di avere realizzato nell'ultimo anno di esercizio un volume minimo di attività relative all'ambito di applicazione dell'accreditamento. In particolare, devono essere rispettate le seguenti soglie minime definite in modo specifico per ciascuna tipologia di soggetti accreditabili:

##### TIPOLOGIA A:

Avere svolto attività di ricerca industriale nell'ultimo esercizio per un valore complessivo non inferiore a 100.000 euro, di cui almeno 50.000 euro derivanti da almeno 2 contratti di ricerca commissionata da imprese. La quota restante potrà derivare da progetti di ricerca collaborativa<sup>5</sup> con il coinvolgimento di utilizzatori dei risultati. La struttura deve anche dimostrare la presenza di uno staff di personale strutturato (esclusi quindi assegnisti e borsisti) assegnato all'attività di ricerca e promozione del laboratorio pari ad un minimo di 5 ULA, con una quota minima individuale del 30% del tempo annuo di lavoro.

##### TIPOLOGIA B:

Avere svolto attività di ricerca industriale nell'ultimo esercizio per un valore complessivo non inferiore a 100.000 euro, di cui almeno 70.000 euro derivanti da almeno 3 contratti di ricerca commissionata da imprese. La quota restante potrà derivare da progetti di ricerca collaborativa con il coinvolgimento di utilizzatori dei risultati. La struttura deve anche dimostrare la presenza di uno staff di personale strutturato assegnato all'attività di ricerca e promozione pari ad un minimo di 4 ULA, con una quota minima individuale del 30% del tempo annuo di lavoro.

##### TIPOLOGIA C:

Avere svolto attività di ricerca nell'ultimo esercizio per un valore complessivo non inferiore a 100.000 euro, derivanti da almeno 2 diversi progetti di ricerca collaborativa con il coinvolgimento di utilizzatori dei risultati.

##### TIPOLOGIA D:

Avere coinvolto o assistito nell'ultimo esercizio almeno 50 imprese in attività di promozione e supporto all'innovazione. La struttura deve anche dimostrare la presenza di uno staff di personale strutturato assegnato all'attività di trasferimento tecnologico e promozione pari ad un minimo di 4 ULA, con una quota minima individuale del 30% del tempo annuo di lavoro.

<sup>5</sup> Rientrano ad esempio fra i progetti di ricerca collaborativa i progetti finanziati nell'ambito di programmi comunitari, nazionali o regionali.

## REQUISITO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Il soggetto deve determinare e mantenere aggiornati i confini e l'applicabilità del sistema di gestione per l'Accreditamento Istituzionale per stabilirne il campo di applicazione, considerando almeno i seguenti elementi:

- fattori esterni (*fattori che emergono dagli ambienti legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, economico sia esso internazionale, nazionale, regionale o locale*) ed interni (*fattori relativi a valori, cultura, conoscenza e prestazioni della struttura*) rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici con influenza sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi
- le esigenze e le aspettative delle parti interessate con effetto sulla capacità della struttura di fornire con regolarità servizi che soddisfano i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili
- attività che viene offerta ed erogata a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

		APPLICABILITÀ'			
N°	Tipologia Soggetto	A	B	C	D
1.1	<b>Documento con esplicitazione del campo di applicazione del Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale</b>	X	X	X	X
1.2	<b>Dati relativi a risorse disponibili e servizi offerti a sostegno delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico oggetto di Accreditamento Istituzionale:</b>				
	- possesso di accreditamenti e/o certificazioni	X	X	X	X
	- partecipazione a reti, cluster, piattaforme, comitati, di valenza regionale, nazionale, internazionale	X	X	X	X
	- personale impiegato nelle attività oggetto di Accreditamento Istituzionale e relativi ruoli assegnati	X	X	X	X
	- progetti e contratti di ricerca ed innovazione attivi nell'ultimo esercizio con esplicitazione dell'oggetto, valore economico e risultati conseguiti, maturati e/o attesi	X	X	X	X
	lista imprese coinvolte in attività di promozione e supporto all'innovazione nell'ultimo esercizio				X
	- organizzazione di eventi/iniziative, finalizzate alla diffusione dei risultati della ricerca o alla promozione di nuove tecnologie e soluzioni innovative	X	X	X	X
	- numero brevetti conseguiti e numero di articoli pubblicati su riviste tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali	X	X	X	X
	- qualifica come organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze	X	X	X	X

## REQUISITO 2: LEADERSHIP E ORGANIZZAZIONE

La direzione della Struttura deve dimostrare leadership ed impegno nel supportare il sistema produttivo nelle attività di ricerca di interesse industriale e di rispondere alle esigenze di innovazione e sviluppo tecnologico. Per questo la direzione deve assegnare responsabilità e autorità per assicurare l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale e mettere a disposizione i supporti tecnici e scientifici necessari per la più qualificata e professionale offerta dei servizi erogati.

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

N°	Tipologia Soggetto	APPLICABILITÀ'			
		A	B	C	D
2.1	<b>Organigramma con esplicitazione delle responsabilità e autorità per i ruoli pertinenti all'interno della struttura</b>	X	X	X	X

### REQUISITO 3: POLITICA, OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE

Il soggetto, coerentemente con le proprie finalità e indirizzi strategici, deve stabilire, comunicare e mantenere aggiornata la propria politica a sostegno delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. La politica deve comprendere l'impegno a partecipare alle attività della Rete Alta Tecnologia, alle iniziative comuni promosse da ART-ER e a fornire ogni dato ed informazione necessarie per monitorare e promuovere le attività del soggetto accreditato e della Rete nel suo complesso.

La politica deve altresì comprendere l'impegno del soggetto a soddisfare i requisiti dei clienti e i requisiti cogenti applicabili, costituire un quadro di riferimento per fissare i propri obiettivi per la qualità e prevedere l'orientamento al miglioramento continuo.

Gli obiettivi devono essere stabiliti per le funzioni, i livelli e i processi pertinenti necessari per il Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale e devono essere: misurabili, monitorati, comunicati e periodicamente aggiornati per quanto appropriato. Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi, il soggetto deve determinare: cosa sarà fatto, quali risorse saranno richieste, chi ne sarà responsabile, quando sarà completato, come saranno valutati i risultati.

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

N°	Tipologia Soggetto	APPLICABILITÀ'			
		A	B	C	D
3.1	<b>Documento con esplicitazione della politica di finanziamento, comprensivo delle informazioni sulla partecipazione a finanziamenti e iniziative nazionali ed europee</b>	X	X	X	X
3.2	<b>Documento con esplicitazione degli obiettivi e le azioni pianificate per il loro conseguimento, comprensivo del budget previsionale costi e ricavi per il prossimo triennio</b>	X	X		X
3.3	<b>Documento illustrativo dei programmi e linee di ricerca nel prossimo triennio</b>	X	X	X	
3.4	<b>Dati sul livello di partecipazione alla Rete Alta Tecnologia<sup>6</sup> nell'ultimo anno di esercizio a fronte del rilascio dell'Accreditamento Istituzionale attraverso:</b>				
	- partecipazione alle riunioni di coordinamento delle Rete convocate da ART-ER e alle iniziative promosse da ART-ER per contribuire alla valorizzazione della Rete Alta Tecnologia	X	X	X	X
	- aggiornamento del proprio profilo sul catalogo delle competenze	X	X	X	
	- aggiornamento delle proprie schede sul catalogo delle attrezzature	X	X	X	

<sup>6</sup> Il requisito 3.4. si applica solo ai fini del mantenimento dell'accreditamento. Tuttavia, i soggetti che chiedono per la prima volta l'accreditamento, in sede di domanda dovranno dichiarare il proprio impegno a partecipare alle attività della Rete Alta Tecnologia ed in generale alle iniziative promosse da ART-ER o in collaborazione con la rete dei Tecnopoli.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione Technology Report sul sito della Rete</li> <li>- partecipazione ad iniziative di collaborazione con la Rete dei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna</li> <li>- partecipazione nell'ultimo anno alla manifestazione R2B</li> </ul>	X	X		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione ad iniziative volte a contribuire al rafforzamento del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, favorendo una più efficace interazione fra laboratori e imprese (incluse riunioni ed eventi organizzati dai Clust-ER)</li> </ul>	X	X	X	X
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- adesione a uno o più associazioni CLUST-ER dell'Emilia-Romagna</li> </ul>	X	X	X	X

#### REQUISITO 4: GESTIONE DELLE PERSONE

Il soggetto deve determinare le competenze tecnico-scientifiche e relazionali necessarie per le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le prestazioni e l'efficacia delle attività svolte a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Nel determinare le competenze, il soggetto deve considerare il livello di istruzione, addestramento e formazione (*conoscenze*) e di appropriata esperienza (*abilità*) ed intraprendere azioni necessarie per colmare eventuali gap formativi. Il soggetto deve altresì assicurarsi che le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo siano consapevoli:

- della politica e degli obiettivi per la qualità
- del proprio contributo all'efficacia delle attività svolte dalla Struttura a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti previsti dal Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale
- della necessità di mantenere la massima riservatezza sulle attività svolte ed i risultati attesi su commissione di partner e clienti

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

N°	Tipologia Soggetto	APPLICABILITÀ'			
		A	B	C	D
4.1	<b>Il documento con esplicitazione delle competenze necessarie per i ruoli pertinenti all'interno della struttura</b>	X	X		X
4.2	<b>Il piano annuale di addestramento, formazione e aggiornamento professionale continuo</b>	X	X		X
4.3	<b>Fac-simile dichiarazione di impegno alla tutela della riservatezza sulle attività svolte ed i risultati attesi che si estenda anche ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto professionale</b>	X	X	X	X

#### REQUISITO 5: GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA

Il soggetto deve determinare, mettere a disposizione e manutenere l'infrastruttura e l'ambiente necessari per il funzionamento dei suoi processi e l'efficiente ed efficace gestione dei processi a supporto delle attività svolte a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. L'infrastruttura può comprendere: edifici e relativi impianti, apparecchiature compresi hardware e software, tecnologie dell'informazione e comunicazione.

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

	APPLICABILITÀ'

N°	Tipologia Soggetto	A	B	C	D
5.1	<b>Elenco delle apparecchiature a disposizione, incluse eventuali strumentazioni disponibili presso partner esterni</b>	X	X	X	
5.2	<b>Criteri di accesso alle proprie apparecchiature da parte delle imprese e/o altri soggetti della Rete Alta Tecnologia</b>	X	X	X	
5.3	<b>Piano annuale di manutenzione delle apparecchiature, compresa la taratura delle apparecchiature per il monitoraggio e la misurazione ove previsto, al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo</b>	X	X	X	

#### REQUISITO 6: COMUNICAZIONE ESTERNA

Il soggetto deve determinare le comunicazioni esterne pertinenti alle attività svolte a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, includendo: cosa vuole comunicare, quando comunicare, con chi, come comunicare. In particolare, il soggetto è tenuto a comunicare ai potenziali clienti informazioni sulla propria struttura organizzativa, gli ambiti di attività, le competenze professionali e le apparecchiature disponibili e le modalità di accesso ai servizi offerti. Il soggetto deve altresì comunicare all'esterno la propria politica di gestione dei diritti di proprietà intellettuale per i derivati dall'attività svolta e il proprio impegno sugli obblighi deontologici e di tutela della riservatezza di qualsiasi informazione di cui viene a conoscenza. Per quanto attiene la gestione delle informazioni riferite a dati sensibili, il soggetto deve dichiarare la propria conformità ai requisiti del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679. Il soggetto deve essere facilmente riconoscibile e identificabile attraverso l'utilizzo di opportuna segnaletica apposta all'ingresso della propria sede principale e di eventuali sedi secondarie. Nelle comunicazioni esterne deve essere data evidenza dell'appartenenza del soggetto alla Rete Alta Tecnologia, tenendo conto delle indicazioni specifiche in tal senso fornite dalla Regione anche attraverso ART-ER.

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

		APPLICABILITÀ'			
N°	Tipologia Soggetto	A	B	C	D
6.1	<b>Indirizzo del proprio sito web da cui si evincono le informazioni sopra indicate compresa la presenza del logo Rete Alta Tecnologia ben visibile a fronte del rilascio dell'Accreditamento Istituzionale</b>	X	X	X	X
6.2	<b>Eventuali strumenti di comunicazione off line da cui si evinca l'impegno di cui sopra</b>	X	X	X	X

#### REQUISITO 7: REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto deve determinare i requisiti dei servizi offerti ai clienti compresi i requisiti cogenti applicabili e quelli che ritiene necessari assicurando di essere in grado di corrispondere quanto dichiarato. La comunicazione con i clienti deve comprendere la gestione delle richieste, contratti e/o ordini, comprese la gestione di eventuali modifiche anche in fase di realizzazione del servizio. Il soggetto deve stabilire, attuare e mantenere un processo di realizzazione delle attività in condizioni controllate. Le condizioni controllate devono comprendere, per quanto applicabile:

- i requisiti essenziali del servizio e i risultati da conseguire
- le fasi necessarie del processo di realizzazione del servizio compresa la formazione del personale di partner e clienti per trasferire competenze che derivano dai risultati delle attività commissionate

- verifiche, riesami e validazione del processo di realizzazione a garanzia del conseguimento dei risultati attesi
- le responsabilità e autorità coinvolte
- l'esigenza di coinvolgere clienti e utilizzatori in determinate fasi di sviluppo dell'attività
- la designazione di persone competenti, comprese le eventuali qualifiche richieste
- l'esigenza di avvalersi di servizi forniti dall'esterno
- la disponibilità e l'utilizzo di infrastrutture, apparecchiature e ambienti idonei
- l'attuazione di azioni atte a prevenire l'errore umano
- la gestione finanziaria ed economica delle attività svolte in regime accreditato con relative registrazioni contabili e amministrative

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

N°	Tipologia Soggetto	APPLICABILITÀ'			
		A	B	C	D
7.1	<p><b>Fac-simile contratto con i clienti completi di clausole per i diritti di proprietà intellettuale per i derivati dall'attività svolta ed obblighi deontologici di riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza ed evidenza del proprio impegno nel governo della sicurezza riferibile a quanto prescritto per i dati personali dal Regolamento Europeo GDPR n.2016/679.</b></p> <p>Il contratto deve inoltre essere completo dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto del contratto e gli obiettivi da raggiungere</li> <li>- individuazione di un capo progetto, con funzione di coordinamento dell'attività e di interfaccia con il committente</li> <li>- pianificazione delle attività in riferimento agli obiettivi da raggiungere esplicitando: responsabilità, fasi, modalità operative, risorse, tempi, costi</li> <li>- definizione ove opportuno di momenti di riesame dell'attività svolta con il coinvolgimento del committente</li> <li>- definizione delle modalità di comunicazione con il committente in caso di ritardi e/o difficoltà esecutive che rendono necessaria una revisione dell'attività e dei termini contrattuali</li> <li>- modalità di accesso al committente nelle aree dove si svolgono le attività inerenti al programma di lavoro, tutelando la riservatezza dei dati relativi ad altri contratti</li> <li>- modalità di fatturazione delle attività concordate con il committente</li> </ul>	X	X		X
7.2	<b>Fac-simile pianificazione e registrazione stato avanzamento attività da cui si evincono le informazioni sopra indicate</b>	X	X		X

## REQUISITO 8: VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI E PARTNER

Il soggetto deve valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte a sostegno della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. In particolare, il soggetto deve:

- monitorare e riesaminare la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue esigenze e aspettative sono state soddisfatte
- prevedere la registrazione e la gestione dei reclami del cliente
- prevedere la registrazione dei disservizi (*non conformità*) e la gestione delle azioni necessarie per correggerli e/o per eliminare le cause che li hanno generati (*azioni correttive*)

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

N°	Tipologia Soggetto	APPLICABILITÀ'			
		A	B	C	D
8.1	<b>Fac-simile questionario soddisfazione clienti ed elaborazioni effettuate nell'ultimo esercizio di attività</b>	X	X		X
8.2	<b>Fac-simile modulo registrazione reclami e registro reclami ricevuti nell'ultimo esercizio di attività</b>	X	X		X
8.3	<b>Fac-simile modulo registrazione disservizi e registro non conformità e azioni correttive relative all'ultimo esercizio di attività</b>	X	X		X

## REQUISITO 9: RIESAME DELLA DIREZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO

La direzione della Struttura deve, su base annuale, riesaminare il Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nonché allineamento agli indirizzi strategici definiti. In particolare, il riesame della direzione deve essere pianificato e condotto prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione
- cambiamenti dei fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici con influenza sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi
- informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale, compresi gli andamenti relativi a:
  - a) soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno delle parti interessate rilevanti
  - b) misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti
  - c) prestazioni dei servizi erogati
  - d) non conformità e azioni correttive
  - e) risultati degli audit interni
- adeguatezza delle risorse
- adeguatezza della gestione amministrativa ed economica dei rapporti con i clienti e i fornitori
- opportunità di miglioramento

Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a:

- modifiche al Sistema di Gestione per l'Accreditamento Istituzionale
- risorse necessarie
- opportunità di miglioramento.

Ad evidenza di quanto sopra il soggetto, in funzione della tipologia di appartenenza, deve produrre:

N°	<i>Tipologia Soggetto</i>	APPLICABILITÀ'			
		A	B	C	D
9.1	<b>Piano annuale audit interni svolti su tutti i requisiti previsti dal presente Disciplinare e registrazione risultati emersi nell'ultimo esercizio di attività con evidenza del livello di conformità riscontrato</b>	X	X		X
9.2	<b>Riesame della direzione da cui si evincono le informazioni sopra indicate</b>	X	X		X
9.3	<b>Relazione annuale di attività, comprensiva di bilancio consuntivo. Nello specifico devono essere evidenziati i ricavi ed i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività che ricadono nel campo di applicazione dell'Accreditamento Istituzionale.</b>	X	X	X	X